

REGOLAMENTO (CEE) N. 1056/90 DEL CONSIGLIO

del 27 aprile 1990

che fissa il prezzo di base e il prezzo d'acquisto dei cavolfiori per il periodo dal 1° al 13 maggio 1990

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1119/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo⁽³⁾,

considerando che, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72, per ciascuno dei prodotti che figurano nell'allegato II di detto regolamento e per ogni campagna di commercializzazione devono essere fissati un prezzo di base e un prezzo d'acquisto; che la commercializzazione dei prodotti in causa, raccolti durante una campagna determinata, si ripartisce per quanto riguarda i cavolfiori dal mese di maggio al mese di aprile dell'anno seguente;

considerando che è pertanto necessario, per assicurare la continuità dei prezzi dei cavolfiori, fissare il prezzo di base e il prezzo d'acquisto di tale prodotto per il periodo dal 1° al 13 maggio 1990;

considerando che il Portogallo, limitatamente alla prima tappa di adesione, è autorizzato a conservare, nel settore degli ortofrutticoli, la normativa nazionale in vigore in materia di organizzazione del mercato interno prima

dell'adesione, alle condizioni stabilite dagli articoli da 262 a 265 dell'atto di adesione; che i prezzi fissati dal presente regolamento sono pertanto validi soltanto nella Comunità escluso il Portogallo;

considerando che l'applicazione dell'articolo 148, paragrafo 1 dell'atto di adesione dà luogo, in Spagna, a prezzi diversi da quelli comuni; che, a norma dell'articolo 149, occorre avvicinare i prezzi spagnoli ai prezzi comuni ogni anno all'inizio della campagna di commercializzazione; che i criteri previsti per il ravvicinamento inducono a fissare i prezzi spagnoli al livello di seguito indicato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo dal 1° al 13 maggio 1990, il prezzo di base e il prezzo d'acquisto dei cavolfiori, espressi in ecu per 100 chilogrammi netti, sono fissati come segue:

- prezzo di base: 24,43 per la Spagna e 30,96 per gli altri Stati membri, escluso il Portogallo;
- prezzo d'acquisto: 10,62 per la Spagna e 13,47 per gli altri Stati membri, escluso il Portogallo.

Questi prezzi si riferiscono ai cavolfiori « coronati » della categoria di qualità I, presentati in imballaggio.

Questi prezzi non comprendono l'incidenza del costo dell'imballaggio nel quale il prodotto è presentato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 aprile 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. O'KENNEDY

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 12.

⁽³⁾ GU n. C 96 del 17. 4. 1990.